

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1343, contenente disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni. (*Stampato* n. 1899-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Labadessa. Ne ha facoltà.

LABADESSA. Onorevoli Camerati, la legge che si discute introduce una innovazione importantissima nei principî giuridici che guidano la legislazione e la dottrina in materia di società anonime.

L'organo che esprime la volontà collettiva della società anonima è l'assemblea.

L'influenza dei soci nell'assemblea è, nella società anonima, strettamente proporzionale al capitale posseduto da ciascun socio. La legislazione sin'ora non ammetteva che una unica assemblea dei soci, e non prevedeva assemblee di primo e di secondo grado, poichè nell'anonima era sempre possibile ai soci azionisti di affidare la loro rappresentanza in assemblea anche ad un unico mandatario.

Nella cooperativa invece, ove il socio ha sempre un voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede, e dove nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di un socio, il regolare funzionamento dell'assemblea era difficile e quasi impossibile quando i soci erano molto numerosi, e quando la cooperazione estendeva la sua azione in una circoscrizione che molte volte andava al di là del comune, qualche volta al di là della provincia, e qualche volta anche al di là della regione.

Si introduce con questa legge, per la prima volta, il congegno dell'assemblea di secondo grado, per cui si ammette che l'organo deliberante della Società sia costituito non direttamente da tutti i soci, ma da delegati eletti da gruppi di soci.

L'innovazione era stata introdotta da anni nelle legislazioni austriaca e germanica.

L'innovazione ha il suo fondamento concreto nella realtà.

Dato lo sviluppo oggi raggiunto dalla cooperazione, si hanno cooperative che con-

tano varie decine di migliaia di soci e che estendono la loro azione in una zona territoriale che sorpassa il comune, spesso anche la provincia, e che talvolta va oltre i confini della regione.

La Cooperativa operaia di consumo di Trieste che effettua vendite per 52 milioni l'anno, è costituita da circa 30 mila soci ed ha 127 spacci in tutta la Venezia Giulia, da Fiume all'alto Goriziano.

L'Alleanza cooperativa di Torino vende per 67 milioni l'anno in 129 spacci e svolge la sua azione in gran parte delle provincie del Piemonte.

La Cooperativa di consumo di Pietrasanta, costituita da circa 15 mila soci ha vendite per 29 milioni l'anno, ed ha i suoi 101 spacci in tutta la Versilia, estendendosi fino a Carrara e a Lucca.

Nel campo dei consorzi agrari la cosa è ancor più evidente. Si tratta di organismi che sono oggi quasi da per tutto provinciali, che investono con la loro azione tutta una provincia ed anche più di una. Ad esempio, il Consorzio agrario di Siena e Grosseto vende per 41 milioni l'anno attraverso 86 agenzie dislocate in 2 provincie.

Il Consorzio Agrario Lodi-Milano vende per 75 milioni l'anno attraverso 41 agenzie dislocate in parecchie provincie.

In queste cooperative era materialmente impossibile riunire in una unica assemblea tutti i soci; era diventato impossibile applicare ad esse le norme del codice di commercio tanto che alcune di esse hanno dovuto trasformarsi in enti morali cooperativi.

Bisogna tener presente che l'interesse e la partecipazione individuale di ciascun socio in queste cooperative, sono rappresentati quasi sempre da una sola azione di importo modestissimo, non superiore alle 100 lire. Per quanto interessante ed utile sia l'azione della cooperativa per i consumatori e per i produttori di una vasta zona, è naturale che il singolo socio non sia disposto, per difendere il suo modesto capitale di 100 lire, a spendere quasi altrettanto ogni anno per partecipare alle assemblee che si tengono in una località lontana dal suo domicilio.

In pratica le assemblee di queste cooperative, con decine di migliaia di soci, erano sempre costituite da poche centinaia di presenti e veniva perciò a mancare completamente il collegamento tra i soci e la Società.

Queste sono le necessità pratiche che hanno imposto il provvedimento, che è però importante anche sotto un altro aspetto.